

STATUTO ASSOCIAZIONE "VCORally"

I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata "VCORally".

L'ubicazione della sede è in Vogogna (VB).

Art. 2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 3 - Scopo e finalità

L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile.

L'Associazione è senza fini di lucro e pertanto non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso.

L'Associazione si propone di promuovere e diffondere la conoscenza e la pratica dello sport automobilistico con particolare riferimento al rally. Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione potrà:

- a) riunire ed associare persone che praticano e/o hanno interesse per tutte quelle attività accomunate dalla passione per gli sport automobilistici;
- b) promuovere e sostenere iniziative, eventi, raduni (organizzate anche da altri enti, associazioni o privati) dedicati a tali sport;
- c) organizzare raduni, manifestazioni, concorsi, incontri, convegni e affini avvalendosi di tutte le risorse a sua disposizione e di quelle che verranno conosciute;
- d) pubblicare sul proprio sito web (www.vcorally.it) notizie, materiale video e fotografico, nonché pubblicazioni varie e affini. Questo materiale servirà a creare un archivio godibile da tutti i soci che potranno così usufruire di tale patrimonio tecnico-culturale nel rispetto delle leggi sulla proprietà intellettuale e sul copyright;
- e) propagandare la propria attività con mezzi leciti più idonei, (es. gadget, magliette, vestiario, internet) avvalendosi di tutte le risorse a sua disposizione e di quelle che verranno conosciute;
- f) esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione delle proprie finalità: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
- g) collaborare con altri enti, attività, associazioni, club, società pubbliche e private per lo svolgimento e l'organizzazione di manifestazioni, iniziative e eventi;
- h) promuovere ogni iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo il rally e gli altri sport automobilistici;
- i) attivare e stipulare accordi, partnership e convenzioni con altri enti, attività, associazioni, club, società pubbliche e private al fine di agevolare i propri associati e simpatizzanti e al fine di raggiungere i propri scopi;

- j) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- k) promuovere momenti di socializzazione, conoscenza e aggregazione tra i soci al fine di creare spirito di amicizia e solidarietà;
- l) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;
- m) promuovere ed organizzare per i propri associati viaggi e soggiorni turistici, in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

II - I SOCI

Art. 4 - Composizione dell'Associazione

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi, le finalità, lo spirito e gli ideali. E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Onorari.

Sono considerati Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo previo pagamento della quota associativa annuale.

La qualifica di Socio Sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a coloro che sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione. I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Criteri di ammissione del socio

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo come da Regolamento; consegnandola direttamente oppure inviandola tramite email al Consiglio Direttivo dell'Associazione con contestuale versamento della quota associativa richiesta.

Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente.

Il Consiglio Direttivo deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 6 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

I soci hanno inoltre diritto alla partecipazione alle assemblee, con diritto di parola e di voto.

Art. 7 - Doveri del socio

Ciascun socio deve:

- a) rispettare le norme contenute nel presente statuto, nell'eventuale regolamento interno e nelle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;
- d) cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

I soci, aderendo all'Associazione, accettano lo statuto ed i regolamenti della stessa.

Art. 8 – Recesso, esclusione e decesso del socio

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio.

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata, consegnandola direttamente oppure inviandola tramite email.

Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale, nonostante il sollecito inviato dal Consiglio Direttivo;
- b) per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e sui soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci.

L'ex socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo socio al quale egli è equiparato.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

III - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 9 - Quota associativa

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata per iscritto direttamente ai soci che dovranno versare la quota entro il 30 Giugno di ogni anno.

Trascorso il termine di pagamento il Consiglio Direttivo invia il sollecito ai soci che non hanno rinnovato la quota.

In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del socio.

In caso di ritardo di più di novanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità come stabilito nell'articolo 8 punto a) del presente statuto.

In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.

L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 10 - Risorse dell'Associazione

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) quote associative;
- d) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) introiti derivanti dalle iniziative sociali;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
- j) beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione;
- k) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

Art. 11 - Bilancio Consuntivo e Preventivo

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati entro i termini disposti dall'Art. 24.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

IV – ORGANI SOCIALI

Art. 12 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

V – ASSEMBLEA

Art. 13 – Assemblea dei soci

L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere prese a norma del presente statuto vincolano tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente. In caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "presidente di Assemblea" temporaneo.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti.

L'Assemblea deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci.

Può essere convocata in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in località diversa e viene convocata con ordine del giorno da pubblicare sul sito dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata, oppure tramite comunicazione via email, sempre 15 giorni prima dell'assemblea, indicando luogo, giorno, ora della riunione.

L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti. Ogni socio, a qualsiasi categoria appartenga, esclusi i minorenni e i simpatizzanti, ha diritto ad un solo voto. Non sono ammesse deleghe.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 14 – Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- b) discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
- c) approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti del Consiglio Direttivo;
- d) discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

Art. 15 – Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria:

- a) modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
- b) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

VI - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Nomina e composizione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica un triennio, e sono rieleggibili.

I Consiglieri durano in carica fino a revoca o dimissioni, salvo rinnovamento rispettivamente per un terzo ogni triennio. Essi sono rieleggibili.

I Consiglieri che saranno assenti a 5 riunioni consecutive del Consiglio potranno essere considerati rinunciatari al proprio mandato.

In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno di tre, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea dei soci affinché provveda, nel primo caso, alla elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo:

- a) elegge tra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e nomina un Tesoriere;
- b) si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti;
- c) sottopone all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- d) predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
- e) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- f) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti aderenti;
- g) delibera, secondo quanto dispone il presente statuto, l'esclusione del socio.

Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica.

I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Art. 17 - Presidente e Vicepresidente

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all'Associazione.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo e ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente.

La carica di Vicepresidente scade con quelle del Consiglio di cui fa parte.

Art. 18 - Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione.

Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.

La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato.

Art. 19 - Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione.

Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Il Segretario è il responsabile del registro dei soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali.

Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede.

Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto.

La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.

Art. 20 - Strumenti informatici e telematici

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:

- a) uno o più siti web gestiti dall'Associazione;
- b) una o più mailing list (pubbliche o private);
- c) uno o più newsletter.

L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed in generale all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete ed è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno della Associazione.

VII – NORME FINALI

Art. 21 - Scioglimento

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

- a) se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è inferiore a 4;
- b) su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o a fini di pubblica utilità o a diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22 – Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.